



COPIA

N. 23 del Registro Delibere

## COMUNE DI PASIAN DI PRATO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.**

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 17:10 in Passignano del Tuerno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Al punto in oggetto risultano partecipanti i seguenti consiglieri:

POZZO ANDREA	Presente	COSSA CARLO	Presente
MONTONERI PAOLO	Presente	RIVA LUCIO	Presente
LA MONICA ANTONELLA	Assente	QUAI MARCO	Assente
PERESSINI JULI	Presente	SANTELIA ROSARIA	Presente
GIAU MARZIO	Assente	LENDANI ALFONSO	Assente
TOSOLINI LORENZO	Presente	DEGANO ROBERTA	Presente
DEL FORNO IVAN	Presente	VALOPPI SANDRO	Presente
GRAVINA CATERINA	Presente	ZAMPIERI MARIAFRANCESCA	Assente
SERRA CHIARA	Presente		

Presenti n. 12, Assenti n. 5

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. FANTINO ANGELO -.

Assume la presidenza il dott. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

## **Proposta di deliberazione del Consiglio comunale presentata dall'assessore Peressini Juli**

Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 recita: *“Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;

Dato atto della necessità di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni regolamentari dettate dalla normativa in materia evolutasi nel tempo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, che prevede che le utenze non domestiche elencate nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quater, la possibilità di scegliere se conferire i rifiuti urbani destinati al recupero al servizio pubblico oppure avvalersi di un soggetto privato autorizzato;
- le disposizioni ARERA di cui alla delibera 444/2019 del 31.10.2019 e la delibera 015/2022 del 18/01/2022;
- la disciplina delle dilazioni di pagamento di cui ai commi 796-801 della L. 160/2019;

- il D. Lgs. 116/2020 relativo all'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva in quanto ha portato modifiche sostanziali al Codice Ambientale (di cui al D. Lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Dato atto che l'art. 1, comma 702, della L. 147 del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 06.12.2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 06.12.2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI corrispettiva al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Considerato che il termine per l'approvazione dei bilanci dei Comuni, per il corrente esercizio, è differito al 31.05.2022, come da D. M. 24.12.2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica ed acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

### **PROPONE**

1. di approvare il regolamento della tariffa puntuale corrispettiva che viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 01.01.2022, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 20 bis della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

Con voti espressi per alzata di mano:

- Favorevoli n.10;
- Astenuti n.2 - consiglieri Degano, Valoppi;
- Contrari n.0;

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti n. 2 - consiglieri Degano, Valoppi su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L. R. 17/2004.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 21 del 08-03-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**

**F.to POZZO ANDREA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to FANTINO ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.**

## Reg. Tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-03-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Bevilacqua Samantha

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.**

## Reg.Contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-03-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Bevilacqua Samantha

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 20-04-2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 07-05-2022 con numero di registrazione all'albo pretorio 304.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO li  
22-04-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)